

Avv. Paola Sanna
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Stradivari n.23 -50127 Firenze
Tel. - fax 055416483 – 3286650469
Email: avv.paolasanna@virgilio.it
Pec: paola.sanna@firenze.pecavvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Per il dott. **ENRICO CASINI**, residente in Firenze, via delle Cascine n. 20, C.F. CSNNRC68L27I804S, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paola Sanna, con studio in Firenze, via Antonio Stradivari n.23, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del presente atto.

Il difensore dichiara, ai sensi del co. 2 dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 055416483 o via email avv.paolasanna@virgilio.it, o via PEC paola.sanna@firenze.pecavvocati.it, così come indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 e seguenti

CONTRO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del personale, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (CAP 00147), via Giorgione n.106

e

L'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (CAP 00147), via Cristoforo Colombo, C/D 159,

e

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, ex legge rappresentata dall'Avvocatura Generale di Stato, e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, Via dei Portoghesi n.12

e

Dott. Chiara Putzolu, residente in Roma - 00144 - via dell'Orsa Maggiore n.44

Nonché nei confronti di ulteriori 171 controinteressati

oooooooooooooooooooooooooooo

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- 1) Dell'Atto di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, a firma del Direttore Dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, prot. 173327 del 30.6.2021 (pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in data 2.7.2021 e con avviso in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2.7.2021), di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché dei relativi allegati A) e B) che rispettivamente dispongono la graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori, emesso all'esito dell'espletamento della selezione pubblica di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010 (pubblicato in data 5.11.2010 nel sito Internet dell'agenzia delle entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – concorsi ed esami) (doc.1).
- 2) Ove e per quanto di ragione, della parte lesiva del provvedimento del 30.06.2021 che approva la graduatoria finale di merito di cui all'allegato A), nella parte in cui colloca il dott. Casini al numero 232 quale "idoneo non vincitore", omettendo di riconoscere in favore del ricorrente la sussistenza della riserva pari al 50% dei posti prevista dall'art. 1, comma 2° del bando di concorso, quale funzionario di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenente alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, munito di laurea, che alla data di emanazione del presente bando risulti in servizio presso la medesima Agenzia e abbia compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche; nonché dell'elenco dei vincitori di cui all'allegato B), nella parte in cui non colloca il dott. Casini tra i vincitori con riserva di posto (doc.1).
- 3) Nonché ogni altro provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio e/o consequenziale, lesivo per il ricorrente in relazione al procedimento per cui è causa.

Nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente di essere ammesso e inserito nella graduatoria finale di merito, nonché nell'elenco dei vincitori con diritto di riserva, previo riconoscimento della riserva di posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 del DPR n. 70/1993 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010. Con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico.

FATTO

Il ricorrente, dott. Enrico Casini, funzionario in servizio presso l'Agenzia delle Entrate a far data dal 01/09/1997, ha partecipato al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (doc.2) (bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010) con invio della domanda di partecipazione in data 6.12.2010 (doc.3).

Nella suddetta domanda di partecipazione al concorso, il dott. Casini ha indicato i requisiti generici e specifici, i titoli posseduti, i servizi prestati, le esperienze lavorative e, per quel che qui interessa, ha dichiarato di avere diritto alla riserva, come previsto dal bando di concorso all'art. 1 2° comma e in conformità a quanto previsto dal DPR n. 70/93 e dal DPR n. 487/1994, specificando e dichiarando, mediante autodichiarazioni ex art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre n. 445 debitamente compilate, di essere in possesso di titoli accademici e di studio, compresi quelli previsti come requisiti di accesso, di titoli di servizio e dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché – in particolare - del titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1 del bando di concorso.

In particolare, poiché l'art. 1 del bando prevedeva, al 2° comma, che *“ il 50% dei posti è riservato ai funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alla posizione economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data dell'emanazione del presente bando risultino in servizio presso la medesima*

*agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente almeno 8 anni di servizio nelle suddette posizioni economiche”, il Dott. Casini, inviava la domanda di partecipazione, **richiedendo di partecipare come riservista avendone titolo e requisiti**, come da allegato B, Elenco Titoli, della domanda di partecipazione (doc.3 bis).*

In data 29 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate - Commissione d’esame inviava al ricorrente lettera raccomandata A/R contenente la convocazione per la seduta d’esame del 24 marzo 2020 per l’espletamento della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio, di cui all’art. 8 del bando (doc.4).

Nella suddetta lettera veniva comunicato, altresì, che all’esito della valutazione dei titoli prevista dal bando, il ricorrente aveva riportato il punteggio di 1,32.

A seguito di sospensione dei colloqui determinata dall’emergenza sanitaria, in data 31.07.2020 seguiva nuova comunicazione di convocazione, questa volta indirizzata all’account di posta elettronica di servizio del ricorrente, con la quale veniva indicato il giorno del 1.10.2020 per il colloquio di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali (doc.5)

Nella suddetta mail, all’ultimo rigo, la commissione dichiarava che *“per quanto riguarda l’esito della valutazione dei titoli prevista dal comma 7 del bando, confermava quanto comunicato con la convocazione originaria”* (doc.5).

In data 1.10.2020, il dott. Casini effettuava la prova orale riportando il punteggio di 70,61.

In data 02.07.2021 veniva pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate la graduatoria finale, e il dott. Casini veniva collocato in posizione 232, con attribuzione di punteggio pari a 71,93 (1,32 + 70,61), senza essere incluso nella riserva di posti pari al 50% di cui al comma 2 dell’art. 1 del bando.

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito veniva anche pubblicato l'elenco dei vincitori, da cui il dott. Casini risultava escluso a causa del mancato riconoscimento del diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1 comma 2 del bando.

Il dott. Casini apprendeva da altri candidati, anch'essi esclusi dalla riserva di posti, che il mancato riconoscimento della riserva era dovuto al fatto che, a seguito dell'esame orale, il candidato non aveva inviato la lettera raccomandata, prevista dall'art. 9 del bando, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo.

Con la suddetta lettera raccomandata, il candidato avrebbe dovuto inviare i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994 e successive modificazioni e il titolo di riserva di cui all'art. 1 del bando, pur avendoli già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. Tra l'altro, lo stesso art. 9 del bando, richiede l'invio della documentazione, specificando che quest'ultima è quella già espressamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso e, per di più, viene richiesta con le stesse modalità già adottate in sede di domanda, ossia anche a mezzo di dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

MOTIVI

1

VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, 3, 7 E 21 OCTIES DELLA LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL BANDO PER TITOLI ED ESAMI, VIOLAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 1 DEL DPR N. 487/1994 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO – MANIFESTA ERRONEITA' – IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - SVIAMENTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO

- INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PAR CONDICIO CONCORRENZIALE - VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COSTITUZIONE

Come già anticipato in fatto, al ricorrente non è stato riconosciuto il diritto alla riserva dei posti e con ciò, seppur inserito nella graduatoria di merito con punteggio pari a 71,93 senza riconoscimento di riserva posti, è stato escluso dall'elenco dei vincitori del concorso.

In realtà, il ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha *ictu oculi* dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000, il suo diritto di essere inserito nella riserva dei posti.

Non v'è chi non veda, pertanto, un macroscopico errore dell'Amministrazione resistente che, in virtù di un'istruttoria carente, ha illegittimamente escluso il ricorrente dall'elenco dei vincitori sulla base di una motivazione inesistente e non veritiera.

Ma vi è di più.

Quand'anche l'Amministrazione resistente avesse ravvisato una mera irregolarità o una mancanza – che comunque non sussiste - in ordine al mancato invio della documentazione che – si ribadisce – era già stata prodotta dal ricorrente con la domanda di partecipazione, di certo avrebbe potuto invitare quest'ultimo a “sanare” tale mancanza, trattandosi certamente di una irregolarità formale.

Nel caso di specie l'Amministrazione, anziché procedere mediante “soccorso istruttorio”, ha inserito il ricorrente nella graduatoria finale di merito senza riconoscere allo stesso il diritto alla riserva di posti, disponendone così l'esclusione dall'elenco dei vincitori.

Or dunque, la contestata graduatoria è affetta da vizi di legittimità poiché impedisce all'odierno ricorrente, in quanto avente diritto, di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato l'intimata Amministrazione al mancato riconoscimento della

riserva richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e in virtù dei titoli di servizio dallo stesso posseduti e dichiarati.

Ed invero, considerato che nella domanda di partecipazione al concorso sono stati indicati dal ricorrente, a mezzo di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, tutti i titoli e le preferenze, unitamente alla dichiarazione di voler partecipare in qualità di riservatario e di essere in possesso dei corrispondenti titoli legittimanti, l'Amministrazione avrebbe dovuto inserire nell'elenco dei vincitori il dott. Casini quale avente diritto ai posti di riserva previsti dal concorso.

Laddove l'Amministrazione avesse ritenuto di non voler riconoscere il posto di riserva al dott. Casini, avrebbe dovuto garantire il "soccorso istruttorio", prescritto dall'art. 6 comma 1 lett. B) della Legge n. 241/90 nella parte in cui prevede che *"il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria"*.

Infatti il dott. Casini, a seguito dell'esame orale, sostenuto dopo circa dieci anni dalla presentazione della domanda di partecipazione corredata di tutti i documenti e titoli, ometteva di inviare, entro il termine di cui all'art. 9 del bando, la lettera raccomandata allo stesso ufficio che aveva già ricevuto la suddetta documentazione come allegati alla domanda di partecipazione al bando, oltretutto nella forma di dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. Oltre a ciò, si badi bene, il titolo che gli dava diritto alla riserva di cui all'art. 1 2° comma del bando era già in possesso dell'Amministrazione. Inoltre, poiché lo stesso art. 14 del bando specifica che "per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di pubblici concorsi e di reclutamento del personale", nel caso di specie era doveroso applicare l'art. 16 del DPR 487/1994 il quale, al secondo capoverso, dispone che "tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano già in

possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni". Lo stesso art. 16 risulta peraltro richiamato dall'art. 9 del bando in maniera incompleta e parziale, mancando nel bando ogni riferimento a tale secondo capoverso.

In altre parole, i documenti che il Dott. Casini avrebbe dovuto inviare con la lettera raccomandata nei 15 giorni dal sostenimento del colloquio orale con esito positivo, erano identici a quelli già in possesso dell'amministrazione richiedente in quanto, nel caso in esame, si tratta di attestati già in possesso dell'Amministrazione (art. 16 ultimo capoverso del 1° comma del DPR 487/94). In questo senso, la richiesta di ulteriore invio della documentazione non trova alcun fondamento nel DPR n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa (Trib. Potenza, sentenza 760/2016).

In ogni caso, l'Amministrazione, in sede di istruttoria delle domande di partecipazione al bando, e prima della pubblicazione dell'elenco dei vincitori, avrebbe dovuto attivare il c.d. "soccorso istruttorio", comunicando al candidato la necessità di un nuovo invio dei documenti già in possesso, ma ugualmente ritenuti necessari, e ciò non avrebbe nemmeno leso il principio della *par condicio*, non trattandosi di dichiarazioni essenziali ai fini dell'ammissione e comunque non afferenti all'inserimento di titoli successivi all'inoltro della domanda di partecipazione, bensì immanenti e precedentemente posseduti rispetto all'invio della domanda di partecipazione.

Addirittura, il soccorso istruttorio avrebbe dovuto essere concesso anche laddove si fosse trattato di errore materiale, compiuto durante la compilazione della domanda, tale da consentire il ricorso all'errore scusabile.

Il TAR, sul punto, ha di recente affermato che è necessario che si tratti della rettifica o integrazione di una dichiarazione comunque resa, relativa ad un titolo già conseguito, così risolvendosi in una precisazione che **non altera la par condicio fra i concorrenti e la legalità della procedura**, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione già sostanzialmente già verificatasi ed acquisita. Ciò

affinché non venga violato il cd. principio di par condicio e resi inoperanti i canoni generali di correttezza e autoresponsabilità che presiedono alla partecipazione a procedure di carattere selettivo (*ex plurimis*, Cons. di Stato Sez. V, sentenze 28 luglio 2015, n.3705, e 15 ottobre 2015 n.4868).

In definitiva, il soccorso istruttorio sovviene quando la P.A. ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati comunque forniti anche parzialmente e non, invece, quando non c'è alcunché su cui intervenire *ab initio*.

Nel caso di specie, la documentazione richiesta dall'art. 9 del bando era già in possesso dell'Amministrazione in quanto il dott. Casini aveva già inviato a mezzo di autodichiarazioni la documentazione richiesta, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, e **la suddetta raccomandata ex art. 9 del bando nulla avrebbe aggiunto agli elementi utili per la valutazione dei titoli del candidato**. Per di più, con la suddetta raccomandata il dipendente era onerato di inviare la suddetta documentazione o in carta semplice o a mezzo di autodichiarazioni ex art. 46 e 47 del DPR N.445/2000, allo stesso ufficio che aveva già ricevuto la suddetta documentazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Ebbene, nel caso in esame il dott. Casini, nella domanda di partecipazione al bando aveva esplicitamente **dichiarato di partecipare come riservista**, indicando nelle dichiarazioni ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 i titoli che davano diritto al posto di riserva, essendo funzionario alle dipendenze dell'Agenzia resistente e, come risulta dalle autodichiarazioni, avendo titoli e requisiti per aspirare ad entrare nei posti di riserva previsti dall'art. 1 2° comma del bando.

Alla luce di quanto esposto, il dott. Casini doveva essere inserito nella graduatoria finale di merito come riservista, e per l'effetto risultare nell'elenco dei vincitori nell'ambito dei posti di riserva, che nel caso di specie sono 86 ($172:2 = 86$ posti di riserva, pari al 50% dei posti messi a bando).

**VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 4 DEL DPR 70/93 E DEI PRINCIPI CHE
REGOLANO L'APPLICAZIONE DELLE RISERVE NEI POSTI DEL PUBBLICO
IMPIEGO – VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST. E 41 DELLA CARTA DI
NIZZA E DEI CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEI PRINCIPI DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA - EVIDENTE
TRAVISAMENTO DEI FATTI - ILLOGICITÀ INGIUSTIZIA E
CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE -
VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, 2, 3, 7 E 21 OCTIES DELLA LEGGE N. 241/90 -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS**

Fermo quanto innanzi, ampiamente sufficiente ad indirizzare il presente gravame a prognosi favorevole, il ricorrente, oltre ad essere incluso nella graduatoria finale di merito, ha diritto anche a beneficiare della riserva obbligatoria di posti sancita dall'art. 7 comma 4 del DPR 70/93, e dall'art. 1 comma 2 del bando di concorso, avendone i requisiti dichiarati in sede di domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

Le disposizioni normative sono chiarissime nel sancire che “la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al 50%”, nei limiti consentiti dalla legge, il che, nel caso di specie, determina almeno 86 assunzioni di idonei nei posti di riserva.

Si evidenzia che l'Amministrazione, nella specie, aveva richiesto ai candidati di specificare l'eventuale possesso dei titoli di riserva posseduti, tant'è che il ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di aver diritto alla riserva, specificando a mezzo di dichiarazioni ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 di essere funzionario dell'Agenzia delle entrate con posizione economica F3, munito di laurea e in servizio da almeno 8 anni nella medesima Amministrazione.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, in sede di compilazione della graduatoria finale non ha evidentemente applicato la sussistenza della riserva di posti invocata dal ricorrente, eludendo di fatto la normativa sopra richiamata.

E' evidente, pertanto, che i provvedimenti impugnati sono innanzitutto illegittimi per violazione del principio secondo cui *“gli atti amministrativi devono tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della loro adozione e della specifica normativa applicabile, contenuta sia nelle disposizioni dell'ordinamento che regolano i pubblici concorsi e che affermano la sussistenza della riserva del posto in favore del ricorrente, sia nella lex specialis, dettata con il bando di concorso, che richiama le disposizioni di legge vigenti in materia e richiede, nella domanda di partecipazione, di specificare il titolo di riserva posseduto”*.

Restano, pertanto, incomprensibili la ragioni per le quali l'Amministrazione, pur avendo richiesto ai candidati l'eventuale titolo di riserva posseduto, abbia omesso di fatto di tenerne conto in sede di graduatoria (nonostante sussistessero i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere la riserva obbligatoria *ex lege*).

Nell'atto di approvazione della graduatoria finale di merito, nelle motivazioni, è scritto *“omissis..... i vincitori del concorso dichiarati con il presente atto sono 172, in quanto in base all'art. 1 comma 1 del bando, tre posti dei 175 sono stati riservati ai sensi del DPR N. 752 /1976 e successive modificazioni e integrazioni alla provincia autonoma di Bolzano..... omissis”*, **nulla disponendo in ordine alla riserva dei posti prevista dall'art. 1 comma 2 del già menzionato bando.**

Il comportamento assunto dall'Amministrazione risulta, pertanto, viziato da difetto di motivazione, di presupposti e, comunque, da evidente illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché contrario ai criteri di imparzialità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa, avendo violato il diritto alla riserva riconosciuto al ricorrente da norme cogenti e, comunque, il legittimo affidamento ingenerato dalla

normativa speciale della selezione (Tar Campania Napoli sentenza 22679 del 4.11.2010)

Nella specie, si è concretata, infatti, una **violazione del legittimo affidamento del ricorrente**, ingenerato dal comportamento contraddittorio ed insensato dell'Amministrazione resistente.

Costituisce, invero, un principio fondamentale del diritto nazionale e comunitario quello della tutela del legittimo affidamento.

Tale principio, posto a presidio della certezza giuridica, assicura una doverosa tutela allorquando un intervento pubblico pregiudichi una situazione di vantaggio sulla quale il privato aveva, in buona fede, posto legittimo affidamento.

I principi di legalità, di certezza del diritto e di uguaglianza, trovano espresso fondamento nella nostra Costituzione agli art. 1, 2, e 3.

Il principio di legittimo affidamento è, vieppiù, soggetto a tutela costituzionale ancora più intensa, allorquando il soggetto titolare aspiri ad un posto di lavoro.

Il rispetto del legittimo principio di affidamento comporta, pertanto, in questo caso, l'aspettativa che l'indiscriminato ribaltamento d'opinione dell'Amministrazione resistente non finisca per frustare in maniera irrazionale e sproporzionata la posizione del ricorrente, così vanificando la sua possibilità di risultare assegnatario dell'incarico cui aspira.

Orbene, il bando contiene la previsione della riserva.

La domanda di partecipazione predisposta dall'Amministrazione richiedeva di dichiarare l'eventuale possesso di titoli di riserva, precedenza o preferenza (salvo poi non tenerne conto in sede di graduatoria).

Ove prevista nel bando di concorso, la percentuale di riserva deve essere rispettata e va applicata nel caso di specie alla metà dei 172 posti da assegnare.

Il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva ove ne avesse fatto richiesta nella domanda di partecipazione al bando e avesse i requisiti richiesti dal bando di concorso (Consiglio di Stato Sezione VI n.1775/2014).

Ordunque, il dott. Casini si è collocato tra i vincitori di merito e ove fosse stato incluso tra i riservatari avrebbe soddisfatto due interessi: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge, finalizzato all'immissione in Amministrazione di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi degli art. 46 e 65 del D.LGS 104 DEL 02.07.2020 si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi, voglia depositare tutti gli atti del procedimenti con ordine da parte del Collegio, in caso di mancata ottemperanza e con riserva di motivi aggiunti.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Il fumus boni iuris emerge con chiarezza dai motivi svolti.

Sussiste, altresì, ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, il *periculum in mora*, atteso che l'Agenzia ha già approvato la graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori e che, pertanto, a breve provvederà all'immissione in servizio dei vincitori.

Sussiste, quindi, un evidente interesse del ricorrente, da tutelarsi in sede cautelare, ad essere ammesso ed inserito nella graduatoria di merito, con riconoscimento del beneficio della riserva dei posti, la cui applicazione determina almeno il 50% di assunzioni di riservisti in numero pari a 86.

Oltre a ciò, il pregiudizio grave e irreparabile si sostanzia nel fatto che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati scaturiscono ripercussioni negative nella sfera professionale del ricorrente.

Invero, a seguito del mancato inserimento del dott. Casini nella graduatoria finale di merito come riservista, e, quindi, del mancato inserimento del suo nominativo tra i vincitori riservisti, lo stesso subisce un'irrimediabile compressione delle proprie aspettative occupazionali ed un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale, suscettibili di interferire negativamente nella vita quotidiana e nelle molteplici espressioni della sua attività lavorativa.

Nella fattispecie in esame, il danno consiste sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore, sia nel pregiudizio di perdita di *chance*, intesa come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale, oltre a ripercuotersi negativamente anche sull'ordinaria vita del ricorrente.

Deprivazione, per giunta, difficilmente e non pienamente ristorabile, considerato che la mancata possibilità di acquisire ulteriori e nuove esperienze professionali (non solo, dunque, la relativa retribuzione) non è altrimenti risarcibile, inficiando, soprattutto e in special modo, la futura carriera lavorativa del ricorrente, e impedendo, infine, alla stessa Amministrazione di potersi avvalere di una legittima graduatoria cui attingere tra i più capaci e meritevoli!

Nella specie sussiste inoltre, un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura.

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti con l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato l'elevato numero dei controinteressati, pari a 172, si chiede, qualora, codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e dell'art. 49 comma 3 c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami.

Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52 comma 2 c.p.a, l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate dell'ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate dall'III.mo TAR adito.

PQM

Voglia l'III.mo Tar Lazio, Sede Roma, previa eventuale autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami come sopra richiesta, e previa sospensione degli atti impugnati e l'adozione delle misure cautelari ritenute opportune dal Tar, accogliere il ricorso e le relative istanze cautelari, e per l'effetto:

- 1) annullare l'Atto di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, a firma del Direttore Dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, prot. 173327 del 30.6.2021,
- 2) ove e per quanto di ragione, annullare la parte lesiva del provvedimento del 30.06.2021 che approva la graduatoria finale di merito di cui all'allegato A), nella parte in cui colloca il dott. Casini al numero 232 quale "idoneo non vincitore", omettendo di riconoscere in favore del ricorrente la sussistenza della riserva pari al 50% dei posti prevista dall'art. 1, comma 2° del bando di concorso. Nonché ogni altro provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio e/o consequenziale, lesivo per il ricorrente in relazione al procedimento per cui è causa, nonché dichiarare il diritto del ricorrente di essere ammesso e inserito nella graduatoria finale di merito, nonché nell'elenco dei vincitori con diritto di

Avv. Paola Sanna
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Stradivari n.23 -50127 Firenze
Tel. - fax 055416483 – 3286650469
Email: avv.paolasanna@virgilio.it
Pec: paola.sanna@firenze.pecavvocati.it

riserva, previo riconoscimento della riserva di posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 del DPR n. 70/1993 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010. Con vittoria di spese e compensi legali.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) Atto di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, a firma del Direttore Dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, prot. 173327 del 30.6.2021, con allegato A) graduatoria finale di merito, e B) elenco vincitori;
- 2) Bando di concorso;
- 3) Domanda di ammissione al concorso con allegati;
- 4) Lettera di convocazione all'esame orale del 29 gennaio 2020;
- 5) Email dell'Agenzia delle entrate del 31.07.2020.

Con ossequio

Avv. Paola Sanna

DICHIARAZIONE DI VALORE EX ART. 14 DPR n. 115/2002

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia attiene al rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è pari ad euro 325,00.

Avv. Paola Sanna